

## **LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2012 N. 1**

### **Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. La Regione Liguria riconosce la centralità delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate MPMI, per la crescita economica e produttiva del territorio ligure e fonda la propria politica di marketing territoriale sulla valorizzazione delle loro potenzialità di crescita ed innovazione, al fine di aiutarle a cogliere le opportunità della globalizzazione e delle nuove politiche ambientali.
2. La presente legge, in attuazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)), nella Direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010 e nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa), mira a sostenere la qualificazione e lo sviluppo delle MPMI liguri e a rafforzarne la competitività anche sui mercati esteri, creando un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità, sulla base di regole conformi al principio "Pensare anzitutto al piccolo".

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Si definiscono MPMI, in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  - b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  - c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Si definiscono imprese giovanili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) le imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
  - b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni;
  - c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni.
3. Si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
  - b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
  - c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.

### **Articolo 3 (Strumenti per una politica a favore delle MPMI)**

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle MPMI liguri e rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
  - a) la semplificazione del contesto legislativo e amministrativo e la riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base della concertazione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale di cui all'articolo 4, comma 4;
  - b) il miglioramento del sistema pubblico di informazione dedicato alle imprese e del sistema dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, favorendo in particolare l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
  - c) la predisposizione di misure di sostegno e di incentivazione, specie con riguardo all'accesso al credito e agli interventi di finanza strutturata, nonché la creazione di condizioni più favorevoli per la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione;
  - d) l'incentivazione di forme di collaborazione e di aggregazione tra imprese;
  - e) la formazione e l'implementazione delle competenze delle MPMI e la diffusione della cultura dell'imprenditorialità, in particolare tra i giovani, le donne e gli immigrati, anche al fine di agevolare i trasferimenti di imprese;
  - f) la diffusione della cultura e delle buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese, in coerenza con i principi della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e quelli stabiliti in materia dall'Unione Europea, al fine di favorire uno sviluppo economico sostenibile sotto l'aspetto ambientale e sociale e volto alla valorizzazione delle risorse umane, a garanzia della qualità del lavoro, dei prodotti e dei servizi.

### **Articolo 4 (Semplificazione e concertazione)**

1. La Regione adotta gli strumenti necessari per favorire la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici, nonché l'omogeneità sul territorio regionale dei procedimenti relativi all'impresa.
2. Nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, la Regione si attiene ai principi di chiarezza e snellezza delle procedure e di adeguatezza, proporzionalità e gradualità degli oneri burocratici e amministrativi, compresi gli obblighi di dichiarazione, tenendo conto della dimensione delle imprese destinatarie, del numero di addetti e del settore merceologico di attività e si dota di strumenti di analisi preventiva e di verifica successiva degli effetti degli atti normativi.
3. La valutazione preventiva dell'impatto economico delle iniziative legislative sulle imprese è condotta secondo i criteri stabiliti dal Capo III del Titolo I della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).
4. La politica di concertazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le Associazioni regionali di categoria che sono rappresentate in ciascuna delle quattro Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura liguri, direttamente o mediante forme di apparenamento, e nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o, laddove istituito, nel Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### **Articolo 5 (Rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese)**

1. La Regione favorisce l'estensione dell'uso della tecnologia nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese e dell'interoperabilità tra le banche dati delle varie pubbliche amministrazioni.
2. E' fatto divieto alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, di chiedere alle imprese copie di documenti o certificazioni già in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione. La Regione sviluppa iniziative per agevolare l'acquisizione d'ufficio, anche in via telematica, della documentazione,

con particolare riguardo ai documenti presenti nel Registro delle imprese e al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

3. La Regione svolge azioni di coordinamento ed indirizzo, anche nei confronti degli enti strumentali o dipendenti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare alle imprese fornitrici di beni e servizi, anche attraverso un'attenta programmazione delle spese coerente con le risorse effettivamente disponibili, certezza e trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto del termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

### **Articolo 6**

#### **(Trasparenza delle informazioni e partecipazione agli appalti pubblici)**

1. La Regione favorisce, anche attraverso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa, nonché delle informazioni relative agli incentivi pubblici e all'accesso al finanziamento, compreso l'accesso ai mercati dei capitali di rischio.
2. Al fine di facilitare la partecipazione delle MPMI alle gare di appalto, la Regione promuove altresì la più ampia diffusione delle informazioni relative agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
3. Nella realizzazione delle grandi opere o infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di appalti pubblici, si adopera per individuare forme di coinvolgimento delle imprese aventi sede nei territori nei quali sono localizzati gli interventi, con particolare attenzione alle MPMI, anche in forma aggregata, e, altresì, per favorire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, la suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni, evidenziando la possibilità del ricorso al subappalto, ove lo stesso risulti conveniente per l'economicità dei lavori, ferma restando l'inderogabilità delle norme relative ai minimi salariali e alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché delle disposizioni in materia di contrasto al fenomeno mafioso.
4. La Regione e gli enti di cui all'articolo 5, comma 3, non possono, nelle gare di appalto, richiedere alle imprese concorrenti qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, né requisiti che limitino la libera concorrenza.
5. Le MPMI che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare auto-certificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità.

### **Articolo 7**

#### **(Strumenti di incentivazione)**

1. La Regione, al fine di favorire la nascita e il rafforzamento delle MPMI, adotta i seguenti strumenti di incentivazione:
  - a) favorisce l'accesso al credito da parte delle MPMI, specie nella prima fase di crescita, in particolare mediante il rafforzamento del sistema delle garanzie e del ruolo dei Confidi e la promozione di accordi con istituti di credito;
  - b) promuove interventi di finanza strutturata per favorire la creazione d'impresa e gli investimenti delle MPMI, sia singole che aggregate, volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla crescita di competitività;
  - c) promuove, al fine di agevolare l'accesso delle MPMI al finanziamento e di incentivare la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca europea degli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle MPMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili;
  - d) garantisce, nell'ambito del sistema degli incentivi a favore delle imprese previsti da leggi o programmi regionali, una riserva minima del 60 per cento delle risorse alle MPMI e alle reti di imprese, di cui almeno il 30 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.

2. La Regione valorizza il ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle MPMI e dei loro organismi operativi al fine di favorire lo sviluppo delle MPMI e di facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché il collegamento con il mondo della ricerca.

### **Articolo 8 (Aggregazioni d'impresa)**

1. Al fine di sviluppare la crescita e la competitività delle MPMI liguri, anche attraverso la loro integrazione con il sistema della grande impresa, la Regione attua politiche volte alla collaborazione tra imprese in tutti i settori della vita economica, favorendo in particolare la creazione delle seguenti forme di aggregazione:
  - a) distretti industriali, distretti tecnologici e meta distretti, così come definiti dall'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d'impresa) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) distretti del terziario, definiti come aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo dei settori di riferimento e del territorio, attraverso azioni di valorizzazione delle risorse naturali;
  - c) filiere, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia di produzione primaria sia manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate;
  - d) reti di imprese, definite come aggregazioni funzionali tra imprese, anche tramite lo strumento del contratto di rete;
  - e) contratto di rete, come definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

### **Articolo 9 (Interventi per la qualificazione delle MPMI e la continuità aziendale)**

1. Al fine di implementare ed aggiornare le competenze delle MPMI, la Regione favorisce la loro integrazione nella comunità della ricerca, anche intensificando i rapporti con Università e mondo della ricerca e definisce, in concerto con le Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, azioni di sensibilizzazione delle giovani generazioni e percorsi per sviluppare la cultura imprenditoriale, anche tramite il recepimento e la diffusione di buone pratiche già messe in opera dalle stesse MPMI.
2. La Regione favorisce politiche e programmi specifici mirati ad aggiornare e implementare le competenze delle MPMI, specie quelle familiari, le cooperative, nonché le imprese giovanili e quelle femminili, anche al fine dell'ammodernamento dei modelli gestionali e dei processi e/o prodotti dell'impresa. I programmi sono diretti in particolare all'acquisizione delle competenze manageriali e tecniche, nonché in materia ambientale ed energetica, al fine di incentivare un'economia basata su un uso delle risorse efficiente e sostenibile.
3. Al fine di favorire il mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale, la Regione favorisce il trasferimento delle imprese, in particolare le micro e piccole imprese, promuovendo un sistema che faciliti l'incontro tra potenziali acquirenti e imprese potenzialmente trasferibili.
4. Al fine di promuovere la cultura d'impresa nel rispetto del principio della parità di genere, la Regione attua iniziative nell'ambito dei sistemi di incentivazione previsti dalle discipline di settore, in coerenza col programma di cui all'articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).

### **Articolo 10 (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato))**

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 3/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

- “2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
  - società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni;
  - società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni.”.

#### **Articolo 11**

#### **(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))**

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
- società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni;
- società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni.”.

#### **Articolo 12**

#### **(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))**

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. La Regione costituisce, con propria deliberazione, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.), un fondo destinato alle prestazioni di garanzia per le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della richiesta di garanzia:

- imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
- società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 febbraio 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DEL 7 FEBBRAIO 2012**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa, Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*



## 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 47 in data 11 novembre 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 189;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 17 novembre 2011;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 gennaio 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° marzo 2012.

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il DDL 189 del 17 novembre 2011 "Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri" prende spunto dalla Comunicazione della Commissione Europea COM(2008) 394 del 25 giugno 2008 (small business act per l'Europa) e dalla sua riformulazione, approvata lo scorso febbraio 2011 (Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello small business act per l'Europa), intende mettere a sistema tutti i vari strumenti utilizzati dalla Regione Liguria per attuare la propria politica a favore della MPMI, inserendoli in una strategia di sviluppo basata sull'innovazione, sulla conoscenza e sulla crescita sostenibile.

Tale documento raccoglie pertanto tutte le iniziative e gli strumenti della politica regionale di impresa, collocati in un contesto giuridico governato dalla semplificazione, dalla riduzione degli oneri amministrativi, dalla proporzionalità degli interventi, dalla concertazione, dalla trasparenza e dalla sussidiarietà orizzontale, perseguendo in tal modo lo scopo di assicurare piena attuazione dei diritti di libertà di impresa.

In particolare:

L'articolo 1: riconosce la centralità delle MPMI.

L'articolo 2: definisce la micro, piccola, media impresa, l'impresa giovanile e l'impresa femminile.

L'articolo 3: individua gli strumenti che la Regione pone a base della politica a favore della MPMI.

L'articolo 4: affronta il tema della semplificazione amministrativa e della concertazione.

L'articolo 5: affronta la problematica dei rapporti tra imprese e P.A.

L'articolo 6: affronta il tema della trasparenza dell'informazione e dell'accesso agli appalti pubblici.

L'articolo 7: individua i principali strumenti di incentivazione (interventi di finanza strutturata, sistema dei contributi pubblici e degli incentivi, ecc).

L'articolo 8: valorizza e promuove tutte le forme di aggregazione tra le imprese, come il contratto di rete, i distretti del terziario e il concetto di filiera che comprende anche le imprese di produzione primaria.

L'articolo 9: prevede modalità per lo svolgimento e la diffusione di una cultura imprenditoriale.

Gli articoli 10, 11 e 12 vanno ad uniformare la definizione di impresa giovanile nelle varie leggi vigenti.

Il provvedimento pertanto evidenzia il nuovo approccio alla problematica nella sua globalità che si può riassumere con la frase "Pensare anzitutto al piccolo", utilizzando gli strumenti indicati negli articoli sopravisti.

Tra gli aspetti più interessanti del presente provvedimento va sottolineato lo sforzo della Regione finalizzato alla realizzazione di importanti iniziative per consentire l'accesso al credito, finalizzato alla creazione di impresa e di sostegno all'innovazione quali la creazione di piattaforme finanziarie dedicate alle MPMI, la riserva di una percentuale di risorse a favore delle MPMI e per quanto riguarda il punto di vista della aggregazione di impresa sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive, già previsti dalla legge regionale 33/2002 che il presente provvedimento tende ad ampliare.

Il Testo del disegno di legge composto da 12 articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dall'Assessore competente a cui hanno fatto seguito le audizioni dei diversi soggetti direttamente interessati dal provvedimento, che hanno depositato diverse memorie scritte e osservazioni verbali utili.

*In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.*

*La Commissione ha provveduto in data 23 gennaio 2012 all'approvazione del disegno di legge, a maggioranza dei componenti.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

#### **RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Bagnasco R.)**

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio ci trova su di una posizione di relativa condivisione soprattutto in relazione al percorso svolto per l'individuazione dei contenuti e delle procedure da svolgere.*

*Tale disegno di legge, pur riconoscendo la centralità delle micro, piccole e medie imprese liguri non appare però del tutto sufficiente ed incisivo per assicurare la crescita economica e produttiva del territorio non permettendo, di fatto, un adeguato incremento delle potenzialità di qualità e sviluppo delle imprese.*

*Positivo risulta, tuttavia lo sforzo che la Regione intende produrre per favorire la semplificazione nel contesto legislativo e amministrativo e dei tempi burocratici. Siamo, inoltre, favorevoli alle iniziative che riguardano la concertazione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale di cui all'art. 4, comma 4.*

*Pur auspicando che gli interventi di coordinamento, indirizzo e massima diffusione delle informazioni al fine di facilitare la massima partecipazione delle MPMI alle gare di appalto abbiano effetto e ricaduta sul territorio, si rileva, tuttavia, la difficoltà di facilitare l'aggregazione d'impresa e la promozione di politiche e programmi specifici mirati ad aggiornare e implementare le competenze delle MPMI.*

*Concludendo, alla luce del dibattito in Consiglio, anticipiamo la possibilità di un nostro voto favorevole.*

#### **RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Pellerano L.)**

*La crisi economica sempre più diffusa ha prodotto effetti drammatici nel comparto della micro piccola e media impresa.*

*Questa situazione è stata risentita particolarmente dalla nostra Regione che ha un tessuto economico basato quasi esclusivamente su micro e piccole imprese, ed ha avuto pesanti ripercussioni sull'occupazione e, quindi, sul destino di un considerevole numero di famiglie*

*Ci auguriamo che questo provvedimento, il cui percorso in commissione abbiamo condiviso, possa essere uno strumento per rilanciare l'economia della micro, piccola e media impresa, non solo attraverso gli incentivi destinati al loro settore ma anche attraverso la semplificazione delle procedure burocratiche e su un più proficuo confronto con le varie Associazioni di categoria.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 3*

- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 agosto 2007, n. 14.*

*Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 15 giugno 2011, n. 10.*

*Note all'articolo 5*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*
- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.*

*Nota all'articolo 6*

- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;*
- *La direttiva 2004/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 134 del 30 aprile 2004;*
- *La direttiva 2004/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 134 del 30 aprile 2004.*

*Nota all'articolo 8*

- *La legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 2002, n. 12;*
- *Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 è pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2009, n. 34;*
- *La legge 9 aprile 2009, n. 33 è pubblicata nella G.U. 11 aprile 2009, n. 85, S.O..*

*Nota all'articolo 9*

- *La legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11.*

*Nota all'articolo 10*

- *La legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 è pubblicata nel B.U. 15 gennaio 2003, n. 1.*

*Nota all'articolo 11*

- *La legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2.*  
*Nota all'articolo 12*
- *La legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico e Affari Giuridici.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2012 N. 2**

### **Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

##### **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria nonché, con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4, possono disciplinare la materia del patrimonio in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

##### **Articolo 3 (Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali)**

1. Al fine di ottimizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in